



Consiglio Regionale della Calabria

VIII LEGISLATURA
46^a Seduta
Lunedì 31 marzo 2008

Deliberazione n. 244 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Istituzione del Parco Marino Regionale “Baia di Soverato”.

Presidente: Giuseppe Bova
Consigliere - Questore: Gesuele Vilasi
Segretario: Giuseppe Luigi Multari

Assiste il Segretario Generale: Giulio Carpentieri

Consiglieri assegnati 50

Consiglieri presenti 32, assenti 18

...omissis...

Il Presidente, quindi, dopo la relazione del Consigliere Acri, essendo stati approvati separatamente gli otto articoli del progetto di legge in argomento, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 32, a favore 27, astenuti 5 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Bova

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Vilasi

IL SEGRETARIO f.to Multari

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 4 aprile 2008

IL SEGRETARIO
(G. Multari)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 244 del 31 marzo 2008

VIII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

ISTITUZIONE DEL PARCO MARINO REGIONALE

“BAIA DI SOVERATO”

E' conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 31 marzo 2008.

Reggio Calabria, 1 aprile 2008

IL PRESIDENTE
(Giuseppe Bova)



RELAZIONE

Con la presente proposta di legge la Regione Calabria stabilisce l'istituzione del Parco marino regionale Baia di Soverato. La presente proposta di legge rientra in una strategia di azioni finalizzate a garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale della Regione Calabria.

Infatti, la gestione sostenibile delle singole risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la conservazione di tutte le specie animali e vegetali e dei loro patrimoni genetici, sono perseguiti dalla Regione Calabria attraverso gli strumenti della conoscenza e della programmazione e mediante la promozione e l'istituzione di aree protette.

Nel tratto di mare prospiciente la baia di Soverato sono abitualmente presenti due specie di cavallucci marini *Hippocampus hippocampus* e *Hippocampus guttulatus*, che sono anche le uniche due specie di signatidi della subfamiglia *Hippocarripinae* presenti lungo le coste italiane. Attualmente le due specie sono inserite nell'appendice II della "Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora" (CITES 2002); in particolare, *Hippocampus hippocampus* è segnalato come specie particolarmente vulnerabile e incluso nella "World Conservation Union Red List of Threatened Species" (Vincent & Hall 1996; World Conservation Union 2002).

Allo stato attuale non esistono dati storici sull'abbondanza e sulla distribuzione di queste specie nei mari italiani, ma i tratti salienti del ciclo vitale dei cavallucci marini, come la bassa fecondità, la monogamia, il comportamento sedentario e la distribuzione frammentata, aumentano notevolmente la vulnerabilità di questi animali.

A livello mondiale ci sono dati che affermano che in alcune aree le popolazioni di cavallucci marini si sono ridotte di oltre il 50% in un periodo di soli 5 anni. Il loro declino è associato alla degradazione dell'habitat causato da varie attività di dragaggio e ripascimento, inquinamento di vario tipo e dalla costruzione di porti. A partire dagli anni '90 il declino delle popolazioni di cavallucci marini ha attirato l'attenzione della comunità internazionale e finalmente nel 2002 sono stati classificati come "threatened species" e dichiarati protetti da IUCN e CITES.

Nella piccola baia di Soverato è presente una popolazione di cavallucci marini, ben conosciuta da molto tempo, ma solo a livello locale.

Il cavalluccio marino *Hippocampus hippocampus* nella baia di Soverato (Cavese et al.) raggiunge una densità molto elevata di $0,006 \pm 0,003$ ind/m²; questo valore è in linea con quelli massimi di abbondanza ($0,007$ ind/m²) presenti in una laguna ad alta produttività del sud del Portogallo (Curfis e 1/licent, 2005). La maggiore densità delle specie si ha a una profondità media di 6-7 metri. In Italia stime di densità sono presenti per *Hippocampus hippocampus* nella laguna Veneta con valori decisamente minori ($0,0001$ ind/m²) (Franco et al., 2006).



Consiglio Regionale della Calabria

La lista delle specie protette presenti nella baia di Soverato comprende anche il pesce ago (*Syngnathus abaster*) e il mollusco dalla grande conchiglia *Tonnagalea* entrambi presenti nelle liste di protezione della convenzione di Berna.

La presenza di cavallucci marini nella baia di Soverato, non rappresenta solamente un dato scientifico molto interessante, ma anche un forte polo di attrazione per tutti gli appassionati, sia subacquei, ma anche semplici turisti, che si recano nell'area per poter osservare a pochissimi metri dalla battigia, numerosi cavallucci nel loro ambiente naturale.


Il Parco marino è istituito per perseguire le seguenti finalità:

- a) la conservazione di specie animali e vegetali, comunità biologiche, singolarità faunistiche;
- b) la tutela della biodiversità e dell'equilibrio complessivo del territorio;
- c) la salvaguardia e la valorizzazione dei valori paesaggistici del territorio;
- d) la conoscenza scientifica della flora e della fauna finalizzata al monitoraggio ed al censimento, con particolare attenzione per le specie endemiche e rare;
- e) la fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa in forme compatibili con la difesa della natura e del paesaggio.

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 4 aprile 2008

IL SEGRETARIO
(G. Multari)





Art. 1

Istituzione del Parco Marino Regionale "Baia di Soverato"

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Norme in materie di aree protette) è istituito il Parco Marino Regionale "Baia di Soverato", nel Comune di Soverato, di seguito denominato parco.

2. Il parco è classificato ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 come parco marino.

Art. 2

Descrizione dell'area

1. La baia di Soverato si affaccia sul lato ionico della costa calabrese, a sud e a nord la spiaggia è delimitata dalle foci di due piccoli torrenti, rispettivamente il fosso la Scrofa in cui confluiscono anche le acque del burrone Caramante a sud, e il fosso Mortara e il torrente Soverato a nord.

2. Nella baia sono abitualmente presenti *Hippocampus hippocampus* e *Hippocampus guttulatus*.

3. Il cavalluccio marino *Hippocampus hippocampus* insieme a *Hippocampus guttulatus* sono le uniche due specie di signatidi della subfamiglia Hippocampinae presenti lungo le coste italiane. Attualmente le due specie sono inserite nell'appendice II della "Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora" (CITES 2002); in particolare, *Hippocampus hippocampus* è segnalato come specie particolarmente vulnerabile e incluso nella "World Conservation Union Red List of Threatened Species" (Vincent & Hall 1996; World Conservation Union 2002).

4. Il cavalluccio marino *Hippocampus hippocampus* nella baia di Soverato (Canese et al.) raggiunge una densità molto elevata di $0,006 \pm 0.003$ ind/m²; questo valore è in linea con quelli massimi di abbondanza ($0,007$ ind/m²) presenti in una laguna ad alta produttività del sud del Portogallo (Curtis e Vincent, 2005). La maggiore densità delle specie si ha a una profondità media di 6-7 metri. In Italia stime di densità sono presenti per *Hippocampus hippocampus* nella laguna Veneta con valori decisamente minori ($0,0001$ ind/m² (Franco et al., 2006).

5. La lista delle specie protette presenti nella baia di Soverato comprende anche il pesce ago (*Syngnathus abaster*) e il mollusco dalla grande conchiglia *Tonna galea* entrambi presenti nelle liste di protezione della convenzione di Berna.



Art. 3
Finalità del parco

1. Il parco è istituito per perseguire le seguenti finalità:
- a) la conservazione di specie animali e vegetali, comunità biologiche, singolarità faunistiche;
 - b) la tutela della biodiversità e dell'equilibrio complessivo del territorio;
 - c) la salvaguardia e la valorizzazione dei valori paesaggistici del territorio;
 - d) la conoscenza scientifica della flora e della fauna finalizzata al monitoraggio ed al censimento, con particolare attenzione per le specie endemiche e rare;
 - e) la fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa in forme compatibili con la difesa della natura e del paesaggio.

Art. 4
Perimetrazione

1. I confini del parco sono individuati nella planimetria generale in scala 1:25000, allegata alla presente legge, di cui costituisce parte integrante.

Art. 5
Ente di gestione del parco

1. La gestione provvisoria del parco fino alla costituzione dell'ente di gestione è affidata, ai sensi dell'art. 6 comma 9 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, ad un apposito Comitato di gestione provvisorio, istituito dal Presidente della Giunta regionale.

2. Per la costituzione dell'Ente di gestione del parco e l'approvazione del relativo statuto si applicano gli artt. n. 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10.

3. Lo statuto, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 6 dicembre 1991 n. 394, disciplina quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, per come modificato dall'art. 19, comma 1, lett. a) della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7.

Art. 6
Strumenti di pianificazione

1. Il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all'Ente gestore, si attua attraverso gli strumenti di pianificazione del parco previsti dagli art. 18, 19 e 21 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10:

- a) Piano per il parco;



- b) Regolamento del parco;
- c) Piano pluriennale economico e sociale.

2. La formazione del Piano del parco, che è predisposto dall'Ente parco entro 18 mesi dalla costituzione dei suoi organi, è disciplinata dagli artt. 10 e 18 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10.

3. Il Regolamento del parco, redatto ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco, è predisposto dall'Ente parco contestualmente al piano per il parco del quale è parte integrante.

4. Il Piano pluriennale economico e sociale è elaborato, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, dalla Comunità del parco entro 12 mesi dalla sua costituzione, e specifica gli obiettivi da conseguire, definisce le priorità, i tempi, le risorse necessarie ed i finanziamenti, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10.

Art. 7

Norme di salvaguardia

1. Fino alla data di pubblicazione del Piano del parco e del Regolamento del parco, all'interno del perimetro del parco si applicano le norme previste dalla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, fatte salve le disposizioni più restrittive previste da leggi nazionali, da strumenti di pianificazione sovraordinati, dagli strumenti urbanistici comunali o da altre leggi regionali, anche posteriori rispetto alla presente legge.


2. All'interno del perimetro del parco si prevedono, negli strumenti di pianificazione di cui alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, le seguenti restrizioni e regolamentazioni:

- a) divieto di qualsiasi forma di prelievo di cavallucci marini;
- b) regolamentazione dell'attività subacquea;
- c) regolamentazione della pesca;
- d) regolamentazione degli ormeggi.

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



Perimetrazione del
Parco Marino Regionale
"Bata di Soverato"

Soverato Marina
(Sede Comune)

Soverato
Sup.

SCALA 1:10.000

4285000 4284000 4283000

636000

635000

634000

633000

4286000

636000

635000

634000

633000

4286000